

## **Privati**

Edenred Italia S.r.l.

Avviso

**Avviso Pubblico per accedere a Buoni servizio finalizzati al pagamento dei servizi di assistenza per le persone non autosufficienti nel territorio della regione Lazio, IV edizione - 2024-2025 e Nota metodologica per l'adozione di UCS (Unità di Costo Standard) nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo di cui all'art. 53.1 (b) regolamento UE 1060/2021 e s.m.i.**



## REGIONE LAZIO

**Assessorato Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona**

**Assessorato Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito**

**Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione in co-programmazione con la Direzione Regionale Inclusione Sociale**

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027

CCI 2021IT05SFPR006

Priorità 3 "Inclusione Sociale"

Obiettivo specifico: ESO4.11. "Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità (FSE+) – Azione Portante 02

***Delega di funzioni all'Organismo Intermedio RTI Edenred Italia S.r.l. - MBS S.r.l. – "efamily"***

**AVVISO PUBBLICO**

**PER ACCEDERE A BUONI SERVIZIO FINALIZZATI AL PAGAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO**

**IV edizione – 2024-2025**





## Sommario

Premessa: .....	3
1. Finalità dell'avviso pubblico .....	4
2. Oggetto dell'avviso .....	5
3. Tipologia dei servizi ammessi ai fini della spendibilità dei buoni servizio.....	5
4. Ammontare dei buoni servizio e definizione dei parametri di costo .....	6
5. Risorse disponibili.....	7
6. Requisiti dei richiedenti per la presentazione delle domande.....	7
7. Requisiti delle persone non autosufficienti destinatarie dei servizi .....	8
8. Modalità e termini di presentazione delle domande.....	9
9. Ammissione delle domande .....	10
10. Cause di esclusione delle domande.....	10
11. Attivazione dei Buoni servizio .....	11
12. Modalità di utilizzo dei Buoni servizio e di liquidazione dei relativi importi.....	12
12.1 Tipologia A e B, assistenza domiciliare e centri diurni .....	12
12.2 Tipologia C, assistenti familiari .....	13
12.3 Approvazione delle richieste e liquidazione degli importi .....	13
13. Adesione dei soggetti erogatori dei servizi .....	14
14. Controlli .....	14
15. Servizi di supporto ai richiedenti .....	15
16. Foro competente .....	15
17. Informativa sul trattamento dei dati personali.....	15
18. Informazione sull'avviso .....	16
19. Riferimenti normativi .....	17



## Premessa:

Nell'ambito del PR Lazio FSE+ 2021-2027 (Priorità 3, Obiettivo specifico k del Regolamento UE n. 2021/1057), approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2022) 5345 del 19 luglio 2022, l'Amministrazione Regionale ha richiesto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito da Edenred Italia S.r.l. (Ente capofila) e Mbs S.r.l., con funzioni di Organismo Intermedio "efamily" (nel seguito anche O.I.), la realizzazione di un servizio di erogazione di Buoni per la fruizione di servizi per l'infanzia e per l'incremento e il miglioramento dell'offerta di servizi per la non autosufficienza rivolti a singoli e famiglie.

Le attività, che consistono in servizi analoghi a quelli già affidati al succitato R.T.I. attraverso procedura di evidenza pubblica, espletata nell'ambito del POR FSE Regione Lazio 2014-2020, Asse II Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà – Priorità di Investimento 9.iv – Obiettivo specifico 9.3., ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.lgs n. 50/2016, sono state assegnate in base ai seguenti riferimenti amministrativi:

- Determinazione n. G11828 del 30/08/2017, con cui la Regione Lazio ha indetto una procedura aperta per l'individuazione di un Organismo Intermedio cui affidare la gestione della Sovvenzione Globale "Buoni servizio all'infanzia e ai soggetti non autosufficienti" a valere su POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - Priorità di investimento 9.iv - Obiettivo specifico 9.3.
- Determinazione n. G15744 del 05/12/2018, con cui la Regione Lazio ha approvato l'aggiudicazione in via definitiva della gestione della Sovvenzione Globale all'R.T.I. Edenred Italia S.r.l. – Mbs S.r.l.
- Contratto stipulato tra la Regione Lazio e RTI Edenred Italia S.r.l. – Mbs S.r.l. registrato in data 15/10/2019, Registro Cronologico n. 23408.
- PR Lazio FSE+ 2021-2027, Priorità 3 Inclusione sociale, Obiettivo specifico k) del Regolamento UE n. 2021/1057. Richiesta di offerta tecnico-economica per l'affidamento di "Servizi analoghi a quelli oggetto del contratto stipulato in data 30/09/2019 (Registro Cronologico n. 13461 del 30.09.2019) con il Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra Edenred Italia S.r.l (Mandataria), M.B.S. S.r.l. per l'esecuzione del servizio di Organismo Intermedio per la gestione della Sovvenzione Globale "Buoni servizio all'infanzia e ai soggetti non autosufficienti", ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.lgs n. 50/2016
- Determinazione Dirigenziale n. G13905 del 13/10/2022 avente in oggetto "PR FSE+ 2021-2027 Priorità 3 Inclusione sociale, Obiettivo specifico k) Regolamento UE n. 2021/1057 - Affidamento di "Servizi analoghi a quelli oggetto del contratto stipulato in data 30/09/2019 (Registro Cronologico n. 13461 del 30.09.2019) con il R.T.I. costituito tra Edenred Italia S.r.l (Mandataria), M.B.S. S.r.l. per l'esecuzione del servizio di Organismo Intermedio per la gestione della Sovvenzione Globale "Buoni servizio all'infanzia e ai soggetti non autosufficienti"
- Determinazione Dirigenziale G14813 del 28/10/2022 avente ad oggetto "Individuazione dell'Organismo Intermedio RTI Edenred Italia S.r.l. - MBS S.r.l., per la gestione delle attività delegate nell'ambito del PR FSE+ 2021-2027 ai sensi dell'art. 71 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021."

## Definizioni:

**Beneficiario:** L'Organismo Intermedio individuato nel Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), costituito da Edenred Italia S.r.l. (Ente capofila) e Mbs S.r.l. (operante in base alle funzioni di programmazione, gestione e controllo delegate dall'AdG)



**Destinatario:** persona non autosufficiente.

**Richiedente:** persona che abbia in carico di cura la persona non autosufficiente.

## 1. Finalità dell'avviso pubblico

L'Avviso si sviluppa all'interno della strategia definita dalla Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PR FSE+, Priorità "Inclusione Sociale", per l'Obiettivo specifico k) "migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata" e si colloca nella direttiva B, "implementazione di Buoni di servizio per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi sociosanitari domiciliari e a ciclo diurno rivolti alle persone non autosufficienti", delle funzioni delegate all'OI *efamily*. Le finalità previste, in continuità con l'edizione precedente, sono:

- aumentare, consolidare e qualificare i servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete dell'offerta di servizi sociosanitari territoriali;
- migliorare l'accesso a servizi di qualità a prezzi accessibili, sostenibili e di alto interesse generale;
- consentire alle persone con particolari carichi di cura nei confronti di familiari non autosufficienti di mantenere o migliorare la propria condizione lavorativa o di avere il tempo di intraprendere percorsi di formazione professionale, di istruzione o di inserimento/reinserimento lavorativo.

La misura intende quindi fornire prestazioni integrative e non sostitutive dei servizi già sistematici e attivati nei territori, con la finalità di potenziare gli interventi in essere incrementando e migliorando l'offerta dei servizi.

In connessione con le finalità sopra illustrate, tale misura intende finanziare l'erogazione di buoni servizio a beneficio di persone non autosufficienti individuati dalla L.R. 20/2006 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza) che considera non autosufficiente la persona anziana, disabile o qualsiasi altra persona che, anche in maniera temporanea, non può provvedere alla cura della propria persona né mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri nonché della recente legge regionale 17 giugno 2022, n.10 "promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità" la quale riconosce e garantisce la centralità, la dignità, i diritti e le libertà fondamentali di ogni persona con disabilità, nel rispetto dei principi di eguaglianza, pari opportunità, non discriminazione, compresa quella di genere, solidarietà e autodeterminazione.

Il presente Avviso individua:

- i requisiti dei richiedenti e dei destinatari dei servizi, necessari per la presentazione della domanda;
- le modalità di presentazione della domanda;
- le cause di esclusione della domanda;
- la tipologia dei servizi ammessi ai fini della spendibilità dei buoni servizio;
- le modalità di utilizzo dei Buoni e di liquidazione dei relativi importi.



## 2. Oggetto dell'avviso

Il presente intervento prevede l'erogazione, mediante procedura "a sportello", di Buoni servizio a favore delle persone residenti o domiciliate nel territorio della Regione Lazio (di seguito "Richiedenti") che abbiano in carico di cura persone non autosufficienti (di seguito "Destinatari") per il pagamento delle spese relative ai servizi di assistenza socio-sanitari delle tipologie indicate al successivo punto 3.

I Richiedenti e i Destinatari dei servizi, al momento della presentazione della domanda, devono essere in possesso dei requisiti stabiliti rispettivamente ai successivi punti 6 e 7.

Per richiedere i buoni servizio è necessario presentare Domanda di partecipazione, nelle modalità e nei tempi indicati al successivo punto 7.

Nel caso in cui si intenda richiedere i Buoni per più di un Destinatario dovrà essere presentata una Domanda per ciascuno di essi.

I Buoni servizio potranno avere un valore massimo **€ 700 mensili per massimo 12 mensilità consecutive**.

I Buoni possono essere utilizzati per il pagamento delle spese sostenute relative ai servizi di cui al successivo punto 3, fruiti a partire **dal 1° luglio 2024 e fino al mese di dicembre 2025, compreso**.

I Buoni servizio dovranno essere generati, accedendo al sistema informativo, **entro 60 giorni** dalla data di assegnazione, pena la perdita del Buono.

Nel caso in cui il richiedente abbia già usufruito dei contributi erogati nell'ambito delle precedenti edizioni dell'avviso (*Avviso Pubblico per accedere a buoni servizio finalizzati al pagamento dei servizi di assistenza per le persone non autosufficienti nel territorio della Regione Lazio – I, II e III edizione*) **NON sarà possibile richiedere i contributi per le stesse mensilità rendicontate**.

L'erogazione del Buono è cumulabile con altri servizi e/o contributi pubblici di natura socioassistenziale. Nel caso in cui il Buono si cumuli con altri contributi riconosciuti a valere sulle stesse spese sostenute, la somma dei contributi richiesti non potrà in ogni caso superare l'ammontare totale delle spese sostenute.

## 3. Tipologia dei servizi ammessi ai fini della spendibilità dei buoni servizio

I Buoni servizio sono spendibili per accedere alle seguenti prestazioni:

- A. **assistenza domiciliare**, con l'esclusione di attività sanitaria, erogata da enti accreditati, ai sensi della D.G.R 223/2016;
- B. **centri diurni socio assistenziali** autorizzati ai sensi della D.G.R 1304/2004 e i **servizi semiresidenziali** autorizzati ai sensi della DGR 1305/2004 e accreditati ai sensi della DGR 124 del 24/03/2015 e ss.mm.ii.;
- C. **assistente familiare**, con la/il quale è stato sottoscritto un regolare contratto in applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, inquadrata/o in uno dei seguenti livelli previsti dal suddetto CCNL: **C Super o D Super**.



L'assistente familiare che eroga il servizio dovrà inoltre essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- Essere iscritto/a al Registro comunale/distrettuale degli assistenti alla persona (D.G.R. 223/2016);
- Essere in possesso della qualifica di assistente familiare ai sensi della determinazione dirigenziale G18568 del 24/12/2019;
- Essere in possesso dei requisiti necessari all'iscrizione al registro ossia:
  - Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o il possesso di regolare permesso di soggiorno CE (ai sensi del D.lgs 286/98 e ss.mm.ii.);
  - assenza, nei propri confronti, di condanne con sentenza passata in giudicato, ovvero di procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia);
  - possesso di idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria rilasciata dall'autorità competente o dal proprio medico di medicina generale;
  - per i cittadini stranieri: possesso di una sufficiente conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello A2 di cui alla normativa vigente.

Per poter utilizzare i Buoni servizio e richiedere la liquidazione dei relativi importi **il richiedente deve essere il soggetto che sostiene il pagamento delle spese relative ai servizi** fruiti dal destinatario.

**Non è possibile** utilizzare il Buono servizio per il pagamento delle spese sostenute per la fruizione del servizio tipologia C. Assistente familiare se questo è erogato dal richiedente stesso oppure da un familiare convivente del Richiedente o del Destinatario del servizio.

#### 4. Ammontare dei buoni servizio e definizione dei parametri di costo

L'ammontare massimo del Buono servizio è di **€ 700 mensili per un massimo di 12 mensilità** e può essere utilizzato per il pagamento delle spese sostenute per i servizi delle tipologie di cui al punto 3.

Per quanto riguarda le **tipologie di servizio A e B**, il Buono potrà essere utilizzato per ricevere un rimborso delle spese effettivamente sostenute a fronte della presentazione dei relativi giustificativi di spesa e di pagamento (punto 12). Le spese sono riconosciute nei limiti dei massimali riportati nella seguente tabella.

Tipologia di servizio	Massimali
A. assistenza domiciliare	25,00 €/ora
B. centri diurni e semiresidenziali	60,00 €/giornata

Per quanto riguarda **la tipologia C**. Assistente familiare, l'Avviso si avvale dell'adozione di parametri di costo nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dalla normativa comunitaria attraverso il ricorso alle Unità di Costo Standard (UCS), ai sensi dell'art. 53 par. 1 let. b) del Reg. (UE) 2021/1060.



La determinazione del Costo Standard è avvenuta conformemente a quanto previsto dall'art. 53 par. 3 let. a) del Regolamento (UE) 2021/1060 "un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato: i) su dati statistici, altre informazioni obiettive", come da nota metodologica allegata.

Nello specifico il costo standard è stato calcolato prendendo in considerazione tutte le componenti di costo previste per l'annualità 2024 con riferimento alla retribuzione oraria minima stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale colf e badanti per l'assunzione di un assistente familiare in relazione al suo inquadramento contrattuale:

Tipologia di servizio	Inquadramento	UCS orario
C. assistente familiare	inquadramento C Super	11,00 €/ora
	inquadramento D Super	13,20 €/ora

Non è finanziabile il costo relativo ad Assistenti familiari inquadrati con una differente categoria contrattuale da quelle sopra riportate, che rappresentano il corretto inquadramento contrattuale per l'assistenza di persone non autosufficienti.

## 5. Risorse disponibili

Le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano complessivamente ad Euro 8.000.000,00 (otto milioni). I fondi sono trasferiti dalla Regione Lazio al R.T.I. Edenred Italia s.r.l. – Mbs s.r.l. che, in qualità di O.I. è incaricata di erogare i buoni servizio.

La Regione Lazio si riserva la facoltà di ripianificare l'importo complessivo del presente avviso.

## 6. Requisiti dei richiedenti per la presentazione delle domande

Possono richiedere i buoni servizio persone residenti o domiciliate nel territorio della Regione Lazio che abbiano in carico di cura persone non autosufficienti.

Al momento della data di presentazione della domanda il/la richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell'Unione Europea o essere in possesso di regolare permesso di soggiorno CE (ai sensi del D.lgs 286/98 e ss.mm.ii.)
- essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio;
- avere un'età inferiore a 67 anni<sup>1</sup>;
- Essere coniugato/a, unito/a civilmente o convivente di fatto oppure avere una parentela fino al secondo grado in linea retta o collaterale oppure essere affine entro il primo grado con la persona non autosufficiente che usufruirà dei servizi;

<sup>1</sup> Per "inferiore a 67 anni" si intende che non abbia compiuto 67 anni d'età al momento della presentazione della Domanda.



- Svolgere attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo o trovarsi in stato di disoccupazione secondo quanto previsto della normativa vigente<sup>2</sup>.
- Avere un ISEE<sup>3</sup> non superiore a € 50.000,00

## 7. Requisiti delle persone non autosufficienti destinatarie dei servizi

La persona non autosufficiente, destinataria del servizio, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell'Unione Europea o essere in possesso di regolare permesso di soggiorno CE (ai sensi del D.lgs 286/98 e ss.mm.ii.)
- essere residente in uno dei comuni della Regione Lazio;
- essere in possesso della certificazione da parte dell'Unità Valutativa Multidimensionale (U.V.M) che attesti la non autosufficienza, oppure, in alternativa,
- avere uno stato di invalidità certificato al 100% oppure, in caso di destinatario minorenni, avere uno stato di invalidità "con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80)", ed essere in una delle seguenti condizioni sul mercato del lavoro:
  - disoccupato;
  - in condizione di non occupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo n. 150/2015<sup>4</sup>;
  - studente o impegnato in percorso di tirocinio;
  - inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in altra condizione);
  - pensionato.

<sup>2</sup> Come chiarito dalla circolare N. 1/2019 di ANPAL, ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015 e dell'articolo 4, comma 15-quater del d.l. n. 4/2019 sono considerati in "stato di disoccupazione", i soggetti che rilasciano la DID e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.

Inoltre, in riferimento allo stato di disoccupazione, si richiama quanto previsto all'art 4, comma 15-quater del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazione dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.» che recita: "Per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."

<sup>3</sup> L'ISEE di riferimento è quello in corso di validità alla data di presentazione della domanda

<sup>4</sup> Si riporta quanto disposto dalla circolare 34/2015 del MLPS "Allo scopo di precisare la nozione di "non occupazione", anche con riferimento alla prestazione di attività lavorativa di scarsa intensità, occorre richiamare, in via analogica, le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22/2015, che prevedono la conservazione della prestazione di nuova assicurazione sociale per l'impiego anche nei casi in cui il beneficiario svolga un'attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. In tal caso il legislatore ha inteso tutelare il diritto ad una prestazione per coloro che svolgano attività lavorativa, in forma subordinata o autonoma, di scarsa intensità. Analogamente, pertanto, la condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavano un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. Tale limite è pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800"



Nel caso in cui il richiedente abbia a carico di cura più di una persona non autosufficiente potrà presentare una domanda per ciascuno di essi.

Per una stessa persona non autosufficiente può essere presentata una sola domanda.

Nel caso in cui la documentazione caricata attestante la condizione di non autosufficienza della persona destinataria dei servizi (Punto 4 del presente Avviso) preveda una scadenza ed una successiva visita di revisione, i richiedenti sono tenuti a caricare la nuova documentazione o eventuale dichiarazione che riconosca la validità del verbale scaduto rilasciata dall'ente certificatore, pena la perdita dei contributi e l'interruzione dell'erogazione dei Buoni Servizio a partire dalla data di scadenza del verbale.

## 8. Modalità e termini di presentazione delle domande

I richiedenti devono presentare domanda di partecipazione ai sensi del presente avviso, redatta esclusivamente on line accedendo all'apposita piattaforma *efamily* al seguente indirizzo <http://buoniservizio.efamilysg.it>, compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione richiesta, da allegare alla stessa in formato elettronico, e inoltrata, debitamente firmata e scansionata in formato pdf o firmata digitalmente in formato p7m, esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico.

Si potrà procedere alla presentazione della domanda **a partire dalle ore 15:00 del giorno 28/11/2024**. L'invio potrà essere effettuato **fino alle ore 23:59 del giorno 31/01/2025**. La Regione Lazio e l'Organismo Intermedio si riservano di chiudere anticipatamente lo sportello di presentazione delle domande in caso di esaurimento della dotazione finanziaria.

La persona non autosufficiente per la quale si richiede il Buono deve essere residente in un Comune della Regione Lazio. Nella domanda è necessario indicare il Comune di residenza (e il Municipio, se residente a Roma) della persona non autosufficiente.

Al momento della compilazione della domanda sarà necessario indicare l'importo del Buono mensile che si intende richiedere.

La procedura di presentazione della domanda prevede:

- registrazione del richiedente sulla piattaforma informatica;
- accesso all'apposita sezione della piattaforma informatica;
- compilazione della domanda in ogni sua parte, comprensiva anche di
  - dichiarazione sostitutiva (D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) attestante lo stato occupazionale della persona non autosufficiente;
  - dichiarazione sostitutiva (D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) attestante lo stato occupazionale della persona richiedente.
  - dichiarazione sostitutiva (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) attestante il grado di parentela o affinità e la convivenza/non convivenza del richiedente con la persona beneficiaria dei Buoni;
- caricamento della documentazione da allegare:
  - copia del documento d'identità del richiedente;



- copia del documento d'identità della persona non autosufficiente;
- dichiarazione ISEE del richiedente pari o inferiore a € 50.000;
- copia attestante lo stato di invalidità al 100% della persona non autosufficiente per la quale si richiede il buono oppure, in caso di destinatario minorenne, lo stato di invalidità con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80) o, in alternativa, certificazione da parte dell'Unità Valutativa Multidimensionale (U.V.M) che attesti la non autosufficienza.
- download della domanda e del riepilogo della documentazione allegata;
- caricamento della domanda e del riepilogo della documentazione allegata, firmate e scansionate in formato pdf o firmate digitalmente in formato p7m;
- invio della domanda.

Si ricorda che, qualora la domanda non venga inviata attraverso la piattaforma *efamily* nelle modalità descritte, la stessa non verrà considerata valida ai fini del presente Avviso.

## 9. Ammissione delle domande

L'ammissione delle Domande presentate avverrà attraverso una procedura a sportello. L'istruttoria sarà svolta secondo l'ordine cronologico di ricevimento e verificando la sussistenza dei requisiti previsti dal presente avviso.

In caso di esaurimento dei fondi disponibili, l'istruttoria di verifica delle eventuali ulteriori domande presentate sarà sospesa, ne sarà data apposita e tempestiva comunicazione sul sito [www.efamilysg.it](http://www.efamilysg.it), e riprenderà solo in caso di incremento della dotazione finanziaria.

Qualora se ne ravvisi la necessità e/o l'opportunità, l'RTI in qualità di Organismo intermedio incaricato, si riserva di chiedere integrazioni o rettifiche ai documenti prodotti. Il Richiedente è tenuto a rispondere alla richiesta di integrazioni **entro 5 (cinque) giorni** dalla data di ricezione della stessa, esclusivamente tramite la piattaforma *efamily*. Nel caso di mancato invio di quanto richiesto nei termini e nelle modalità indicate il richiedente sarà considerato rinunciatario e potrà eventualmente presentare una nuova domanda.

L'esito dell'attività istruttoria sarà comunicato al richiedente tramite email e sulla piattaforma *efamily*. L'elenco delle domande ammesse sarà inoltre pubblicato sul sito [www.efamilysg.it](http://www.efamilysg.it).

## 10. Cause di esclusione delle domande

Le domande di accesso ai buoni servizio verranno escluse, a seguito di apposita istruttoria nel caso in cui:

- siano state presentate oltre i termini stabiliti al punto 8 del presente Avviso;
- siano state presentate da soggetti non in possesso dei requisiti stabiliti ai punti 6 e 7 del presente Avviso;
- siano state redatte secondo modalità non conformi a quelle stabilite al punto 8 del presente Avviso;



## 11. Attivazione dei Buoni servizio

I Richiedenti ammessi a ricevere i Buoni servizio devono richiederne l'attivazione **entro 60 giorni** dal momento della comunicazione dell'esito dell'attività istruttoria.

L'attivazione dei Buoni dovrà essere effettuata sempre tramite la piattaforma *efamily*, tenendo conto di quanto già specificato al precedente punto 2, accedendo alla relativa sezione e selezionando il primo mese di attivazione tra quelli compresi **da luglio 2024** e il mese in corso al momento dell'attivazione. Una volta attivati, i Buoni potranno essere utilizzati per le spese sostenute per i servizi fruiti **a partire dal mese di attivazione, per massimo 12 mensilità consecutive, fino al mese di dicembre 2025.**

*Esempio: Un richiedente partecipa alla nuova edizione dell'intervento e la sua domanda viene ammessa. Attiva i buoni partire dal mese di gennaio 2025. Potrà utilizzarli per le spese sostenute dal mese di gennaio 2025 fino a dicembre 2025*

*Esempio: Un richiedente partecipa alla nuova edizione dell'intervento e la sua domanda viene ammessa. Attiva i buoni partire dal mese di luglio 2024. Potrà utilizzarli per le spese sostenute dal mese di luglio 2024 fino a giugno 2025*

Nel caso in cui il richiedente abbia partecipato alla precedente edizione dell'Avviso i buoni saranno attivabili **a partire dal mese successivo all'ultima mensilità per la quale è stato richiesto il buono servizio nella precedente edizione.** Il primo mese di attivazione non può in ogni caso essere precedente al mese di luglio 2024.

*Esempio: Un richiedente ha partecipato alla precedente edizione dell'Avviso (2023-2024), attivando i buoni a partire dal mese di ottobre 2023 fino al mese di settembre 2024.*

*Lo stesso richiedente partecipa alla nuova edizione dell'intervento e la sua domanda viene ammessa. Potrà attivare i buoni e richiedere i contributi a partire dal mese di ottobre 2024, per 12 mensilità consecutive.*

*Esempio: Un richiedente ha partecipato alla precedente edizione dell'Avviso (2023-2024), attivando i buoni a partire dal mese di aprile 2023 fino al mese di marzo 2024.*

*Lo stesso richiedente partecipa alla nuova edizione dell'intervento e la sua domanda viene ammessa. Potrà attivare i buoni e richiedere i contributi a partire dal mese di luglio 2024, per 12 mensilità consecutive.*

Nel caso in cui un richiedente attivi i buoni **a partire da un mese successivo a gennaio 2025**, questi saranno utilizzabili **fino al mese di dicembre 2025.** Il numero di mensilità sarà quindi, in questo caso, inferiore a 12.

*Esempio: Un richiedente partecipa alla nuova edizione dell'intervento e la sua domanda viene ammessa. Attiva i buoni partire dal mese di marzo 2025. Potrà utilizzarli per le spese sostenute dal mese di marzo 2025 fino a dicembre 2025 (10 mensilità)*



In caso di mancata attivazione il richiedente sarà considerato rinunciatario e i Buoni non saranno più utilizzabili. Il richiedente avrà comunque facoltà di presentare una nuova domanda, nelle modalità e nei termini previsti al punto 8 del presente Avviso.

## 12. Modalità di utilizzo dei Buoni servizio e di liquidazione dei relativi importi

È possibile utilizzare il Buono mensile per il rimborso delle spese relative ad uno o più servizi appartenenti alle tipologie ammesse (punto 3 del presente Avviso). La modalità di utilizzo sarà diversa in base alla tipologia di prestazione scelta (punti 12.1 e 12.2).

La richiesta di liquidazione degli importi corrispondenti al valore del Buono deve essere presentata entro 60 giorni dalla fine del mese di effettiva fruizione del servizio. Per quanto riguarda i mesi precedenti all'aggiudicazione dei Buoni servizio la richiesta di liquidazione deve essere presentata entro 60 giorni dal momento della comunicazione dell'esito dell'attività istruttoria (ammissione della Domanda).

In caso di mancata presentazione delle richieste di liquidazione entro questi termini i Buoni dei mesi corrispondenti non saranno più utilizzabili.

Si specifica ancora che per poter utilizzare i Buoni servizio e richiedere la liquidazione dei relativi importi **il richiedente deve essere il soggetto che sostiene il pagamento delle spese relative ai servizi** fruiti dal destinatario.

### 12.1 Tipologia A e B, assistenza domiciliare e centri diurni

Per queste tipologie sarà possibile richiedere la liquidazione degli importi dei Buoni a fronte dell'attestazione dell'effettiva erogazione del servizio da parte dell'ente erogatore e della rendicontazione delle spese sostenute da parte del richiedente, caricando i relativi giustificativi di spesa e di pagamento.

I giustificativi di spesa (fatture o altro documento equivalente) dovranno essere intestati al soggetto richiedente e dovranno riportare chiaramente in descrizione l'oggetto e la quantità della prestazione resa e i riferimenti alla persona non autosufficiente destinataria del servizio.

Le modalità di pagamento adottate dovranno essere tracciabili e chiaramente riconducibili al giustificativo di spesa rendicontato. Non è ammesso il pagamento in contanti.

Perché il richiedente possa presentare la richiesta di liquidazione il soggetto erogatore del servizio deve essersi registrato sulla Piattaforma *efamily* (nelle modalità descritte al successivo punto 13).

Il soggetto erogatore registrato e approvato, accedendo alla Piattaforma *efamily* e inserendo il Codice Fiscale del richiedente, dovrà quindi attestare la fruizione del servizio indicando le ore o le giornate effettivamente erogate.

Solo dopo che l'erogatore del servizio avrà attestato l'attività, il richiedente, accedendo alla Piattaforma *efamily*, potrà selezionare uno o più servizi certificati dal soggetto erogatore e presentare la richiesta di liquidazione allegando i giustificativi di spesa e di pagamento relativi ad ogni singola mensilità.



## 12.2 Tipologia C, assistenti familiari

Per utilizzare i Buoni e richiedere la liquidazione dei contributi i richiedenti dovranno accedere all'apposita sezione della Piattaforma *efamily* e selezionare la Domanda ammessa in relazione alla quale si vogliono utilizzare i Buoni.

I richiedenti dovranno indicare i dati dell'assistente familiare che eroga il servizio fruito e caricare

- Copia del documento d'identità dell'assistente familiare;
- La documentazione attestante la formalizzazione dell'assunzione dell'assistente familiare e i relativi dati contrattuali trasmessi tramite il portale INPS;
- Autocertificazione dei requisiti previsti al punto 3 del presente Avviso;
  - Eventuale certificazione sanitaria dell'idoneità psico-fisica alle mansioni da svolgere.

In sede di rendicontazione dovrà quindi essere selezionata la mensilità per la quale si richiede la liquidazione e dovranno essere effettuati i seguenti passaggi:

- inserire a sistema le ore di servizio fruito nel mese da certificare;
- caricare il riepilogo ore stampato e controfirmato da parte dell'assistente familiare.

Sulla base dell'inquadramento contrattuale inserito e del numero di ore, il sistema calcolerà in automatico l'importo spettante.

Si specifica ancora che **non è possibile** utilizzare il Buono servizio per il pagamento delle spese sostenute per la fruizione del servizio tipologia C. Assistente familiare se questo è erogato dal richiedente stesso oppure da un familiare convivente del Richiedente o del Destinatario del servizio.

## 12.3 Approvazione delle richieste e liquidazione degli importi

Le richieste di liquidazione e la documentazione prodotta saranno soggette ai relativi controlli formali.

Qualora se ne ravvisi la necessità e/o l'opportunità, l'Organismo intermedio si riserva di chiedere integrazioni o rettifiche ai documenti prodotti. Il Richiedente è tenuto a rispondere alla richiesta di integrazioni **entro 5 (cinque) giorni** dalla data di ricezione della stessa, esclusivamente tramite la piattaforma *efamily*. Nel caso di mancato invio di quanto richiesto nei termini e nelle modalità indicate la richiesta di liquidazione sarà respinta.

L'esito dei controlli formali delle richieste sarà comunicato ai richiedenti tramite email, all'indirizzo fornito al momento della registrazione, e sulla Piattaforma *efamily*. In caso di esito positivo gli importi saranno liquidati direttamente al richiedente alle coordinate bancarie indicate nella domanda.



### 13. Adesione dei soggetti erogatori dei servizi

Per i servizi A e B i Buoni servizio sono utilizzabili solo per servizi erogati da soggetti registrati sulla Piattaforma *efamily*.

Posso presentare richiesta di adesione i soggetti erogatori di servizi che rientrano nelle tipologie A e B indicate al punto 3 del presente Avviso. In particolare:

- A. enti accreditati, ai sensi della D.G.R 223/2016, all'erogazione di servizi di assistenza domiciliare, con l'esclusione di attività sanitaria;
- B. centri diurni socio assistenziali autorizzati ai sensi della D.G.R 1304/2004 e i servizi semiresidenziali autorizzati ai sensi della DGR 1305/2004 e accreditati ai sensi della DGR 124 del 24/03/2015 e ss.mm.ii.;

È possibile registrarsi sulla Piattaforma *efamily* al seguente indirizzo <http://buoniservizio.efamilysg.it> a partire dalle ore 15:00 del giorno 28/11/2024.

La procedura di presentazione della Richiesta di adesione prevede:

- registrazione sulla piattaforma informatica;
- accesso all'apposita sezione della piattaforma informatica;
- compilazione della Richiesta di adesione in ogni sua parte;
- download della Richiesta di adesione precompilata sulla Piattaforma;
- caricamento della Richiesta di adesione, firmata e scansionata in formato pdf o firmate digitalmente in formato p7m;
- caricamento del documento d'identità del firmatario e, eventualmente, del soggetto delegante.
- Caricamento della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per i soggetti erogatori, di cui all'art. 3 del presente avviso:
  - Per gli enti che erogano servizi di **assistenza domiciliare**, con l'esclusione di attività sanitaria, documentazione attestante l'accreditamento, ai sensi della D.G.R 223/2016;
  - Per gli enti che erogano servizi di **centro diurno socio assistenziale**, documentazione che attesti l'autorizzazione ai sensi della D.G.R. 1304/2004 e, per i **servizi semiresidenziali**, autorizzazione ai sensi della DGR 1305/2004 e accreditamento ai sensi della DGR 124 del 24/03/2015 e ss.mm.ii.
- Invio della richiesta.

La richiesta di adesione sarà soggetta ai relativi controlli di ammissibilità formali. Una volta che le richieste saranno approvate i soggetti erogatori potranno utilizzare la Piattaforma per attestare l'effettiva erogazione del servizio nelle modalità descritte al punto 12.1 del presente Avviso.

### 14. Controlli

L'Organismo intermedio effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità della documentazione prodotta e delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso.



Potranno inoltre essere effettuati controlli a campione richiedendo le fatture/ricevute originali dei servizi fruiti dalla persona non autosufficiente, unitamente alla copia dei relativi giustificativi di pagamento (copia del bonifico bancario/assegno non trasferibile) che i richiedenti ammessi sono tenuti a conservare e a rendere disponibili su richiesta.

Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

## 15. Servizi di supporto ai richiedenti

Per eventuali informazioni necessarie sono a disposizione dei richiedenti che ne abbiano bisogno i seguenti servizi di supporto:

- pubblicazione istruzioni e faq sul sito [www.efamilysg.it](http://www.efamilysg.it) e sul sito di Regione Lazio;
- contact center attivo dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30 via mail all'indirizzo [info@efamilysg.it](mailto:info@efamilysg.it) e telefonicamente al numero 02.82.84.37.13.

## 16. Foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico foro competente quello di Roma.

## 17. Informativa sul trattamento dei dati personali

*(ai sensi dell'art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)*

L'O.I. in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti.

**Il Titolare del trattamento** è L'R.T.I. costituito da Edenred Italia S.r.l. (Ente capofila) e Mbs S.r.l. in qualità di O.I. della S.G.

**I delegati al trattamento**

**I Responsabile della Protezione dei Dati**

Avv. Matteo Sironi - [dpo.italia@edenred.com](mailto:dpo.italia@edenred.com)

**Le finalità del trattamento** cui sono destinati i dati personali è la valutazione di ammissibilità alla formazione della graduatoria per l'erogazione del voucher ai sensi dell'Avviso pubblico nell'ambito della S.G. sopra indicata, per la formazione della medesima graduatoria e al fine dell'approvazione degli atti di liquidazione



del voucher stesso. Ulteriore finalità è per consentire all'O.I., titolare del trattamento, l'adempimento degli obblighi di monitoraggio, valutazione e controllo previsti dal Reg. (UE) n. 1060/2021 e dal Reg. (UE) n. 1057/2021. I dati forniti saranno trattati in maniera informatizzata e manuale per procedere ai necessari adempimenti e alle necessarie verifiche, in relazione allo specifico procedimento amministrativo al quale fanno riferimento. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Gli stessi dati potranno confluire nei sistemi informativi regionali, nazionali e comunitari di gestione e monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE).

**La base giuridica del trattamento** (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita dall'art. 2 – sexies, comma 2, lett. m) D.Lgs. 196/2003 “concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici”, dal Reg. (UE) n. 1060/2021 e dal Reg. (UE) n. 1057/2021.

**I dati saranno comunicati.** I suoi dati personali potranno essere conosciuti dagli operatori dell'Organismo Intermedio *efamily* e della Regione Lazio, autorizzati al trattamento. I dati forniti saranno messi a disposizione dell'Autorità di Certificazione e dell'Autorità di Audit per l'adempimento degli obblighi previsti dai Regolamenti europei. Potranno, inoltre, essere resi disponibili ai Servizi della Commissione Europea, alle Amministrazioni Centrali (es. MEF-IGRUE, Anpal) e alle altre Autorità di controllo (es. Corte dei Conti, Guardia di finanza) per l'espletamento delle loro funzioni istituzionali. Il trasferimento all'estero dei dati nei paesi extra UE non è previsto e non viene effettuato. Inoltre, i suoi dati personali potranno essere conosciuti dalla società a cui verrà esternalizzato parzialmente il servizio e non saranno diffusi. La società sarà nominata responsabile ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE.

**I periodo di conservazione,** ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato e, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), è il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

**Le competono i diritti** previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al delegato al trattamento l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

**L'interessato ha l'obbligo** di fornire i dati personali al fine della formazione della graduatoria di ammissione ai buoni servizio ai sensi del presente Avviso Pubblico. Il mancato conferimento dei dati personali rende non possibile l'istruttoria ai fini dell'ammissione alla formazione della suddetta graduatoria.

## 18. Informazione sull'avviso

Il presente Avviso Pubblico è pubblicato sul BURL e scaricabile ai seguenti indirizzi:

[www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

[www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it)

[www.efamilysg.it](http://www.efamilysg.it)



## 19. Riferimenti normativi

Il presente documento fa principalmente riferimento alle seguenti fonti normative.

Fonti normative dell'UE:

- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022) 5345 final del 19/07/2022 che approva il programma "PR Lazio FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lazio in Italia CCI 2021IT05SFPR006;
- Regolamento (UE) N. 2016/679 (GDPR) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Fonti normative nazionali e regionali:

- Statuto della Regione Lazio;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, N. 159: "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)."
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 46 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- D.P.R. 5 Febbraio 2018, N. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- Legge regionale del 22 ottobre 1993, n. 57 "Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa";
- Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio";
- Legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 "Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia";



- Deliberazione della Giunta Regionale del 19 dicembre 2017, n. 903 : “DGR n.706/2016: "Modifica del punto 3 della DGR n.658/2014: "Pacchetto famiglia 2014", sottomisura 3.4) "Azioni di sistema": Istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d'Infanzia. Approvazione del Regolamento”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 03 novembre 2022, n.964: “Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7: “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia”. Criteri e modalità per il rilascio dell’Accreditamento dei servizi educativi, di cui all’art. 45”.
- Deliberazione della Giunta Regionale del 19 ottobre 2021, n.672: “Approvazione del Programma Regionale dei Servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 5 agosto 2020, n.7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia)”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 25 gennaio 2022, n. 20: “Regolamento del sistema di accreditamento regionale dei nidi d’infanzia, di cui alla DGR 903/2017. Proroga dei provvedimenti di accreditamento”
- Deliberazione della Giunta Regionale del 25 maggio 2023, n.232: “Modifica della DGR n.20/2022. Ulteriore proroga dei provvedimenti di Accreditamento dei servizi educativi per l’infanzia.”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2021, n. 996 - Programmazione unitaria 2021-2027. Adozione delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR;
- Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 “Un nuovo orizzonte di progresso socio-economico” - Linee d'indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle disuguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027;
- Direttiva del Presidente della Regione Lazio inerente l'Istituzione della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027 del 19 febbraio 2021 e smi;
- Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione della CE il 15 luglio 2022;
- Determinazione Dirigenziale n. G00654 de 20/01/2023 (Disposizioni transitorie per le verifiche di gestione (art. 74, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2021/1060) delle attività nell'ambito del PR FSE+ 2021-2027);
- Determinazione Dirigenziale della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione, del 28/03/2023 n. G04128, recante Approvazione della "Direttiva Regionale per l'attuazione e la rendicontazione delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo, Fondo Sociale Europeo+ e altri Fondi. Programmazione 2014-2020 (FSE) e Programmazione 2021-2027 (FSE+). Sistema delle regole per accompagnare la chiusura del POR 2014-2020 e l'attuazione del PR 2021-2027”;
- Metodologia e criteri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE+ approvati nella riunione del Comitato di Sorveglianza congiunto del PR FSE+ 2021-2027 e del POR FSE LAZIO 2014-2020 del 15 dicembre 2022;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 317 del 20/06/2023 “Sistema di Gestione e Controllo – Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e l’Organismo che svolge la Funzione contabile” - Programma Lazio FSE Plus (FSE+) 2021-2027;
- Determinazione Dirigenziale n. G17189 del 20 dicembre 2023 Aggiornamento del documento "Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027" - Programma Lazio FSE Plus (FSE+) 2021-2027, Ob. "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" - approvato con Determinazione Dirigenziale n. G11407 del 28/08/2023 ed approvazione dei relativi allegati;



- Legge Regionale n. 4 del 19/03/2014 - Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna;
- Legge Regionale n.7 del 10/06/2021 - Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne;
- Legge Regionale n. 3 del 24/02/2022 - Disposizioni a favore delle donne dirette al contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di specifiche competenze nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (stem) nonché per agevolare l'accesso e la progressione di carriera nei relativi settori lavorativi;
- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi – Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGISIF\_14-0017 e s.m.i..

Ogni modifica regolamentare e normativa disposta dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Lazio, che intervenga successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, sarà da considerarsi immediatamente efficace.



## REGIONE LAZIO

**Assessorato Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona  
Assessorato Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito**

**Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione in co-  
programmazione con la Direzione Regionale Inclusione Sociale**

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027

CCI 2021IT05SFPR006

Priorità 3 "Inclusione Sociale"

Obiettivo specifico: ESO4.11. "Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità (FSE+)" – Azione Portante

02

***Delega di funzioni all'Organismo Intermedio RTI Edenred Italia S.r.l. - MBS S.r.l – "efamily"***

### **AVVISO PUBBLICO**

**PER ACCEDERE A BUONI SERVIZIO FINALIZZATI AL PAGAMENTO DEI SERVIZI  
DI ASSISTENZA PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI NEL TERRITORIO  
DELLA REGIONE LAZIO**

**IV edizione – 2024-2025**

**Nota metodologica per l'adozione di UCS (Unità di Costo Standard) nel quadro delle opzioni  
di semplificazione per la rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo  
di cui all'art. 53.1 (b) regolamento UE 1060/2021 e s.m.i.**



### **1. Riferimenti normativi**

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi – Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGISIF\_14-0017 e s.m.i.;
- Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 "Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi" e s.m.i.;
- CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico dell'08 gennaio 2024

### **2. Elementi metodologici di riferimento per l'individuazione del costo standard**

Il presente atto a supporto dell'avviso "Avviso pubblico per accedere a buoni servizio finalizzati al pagamento dei servizi di assistenza per le persone non autosufficienti nel territorio della regione Lazio – IV edizione – 2024-2025", d'ora in avanti "Avviso" assume a riferimento la metodologia di adozione di UCS (Unità di Costo Standard) da applicare alla misura di finanziamento di un servizio di assistenza familiare per le persone non autosufficienti nel territorio della regione Lazio, finanziati dal PR FSE+ 2021-2027.

Il processo di semplificazione delle procedure per la gestione delle operazioni finanziate dal FSE risulta coerente con la normativa comunitaria per il periodo di programmazione 2021/2027 e, in particolare, con quanto previsto dall'art. 53 paragrafo 1 let. b) del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e s.m.i. "Forme di sovvenzioni".

Come noto, l'adozione del costo standard, ai fini della determinazione della sovvenzione pubblica, comporta la semplificazione delle procedure di gestione e controllo, in quanto i pagamenti effettuati dai beneficiari non devono essere comprovati da documenti giustificativi delle spese: è sufficiente dare prova del corretto svolgimento dell'operazione, secondo quanto stabilito nell'Avviso e nei dispositivi di attuazione.

### **3. Modalità di determinazione del contributo pubblico**

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 53 del Reg. (UE) n. 1060/2021, la metodologia utilizzata per il calcolo dell'UCS per gli assistenti familiari è stata determinata facendo riferimento ad un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su informazioni oggettive, ai sensi del paragrafo 3 let. a) (i)

L'Organismo Intermedio responsabile dell'intervento ha deciso di utilizzare un'UCS per riconoscere i costi che sono rimborsati ai beneficiari per l'attività svolta dagli assistenti familiari in attuazione di quanto previsto dal relativo Avviso, tenendo conto delle indicazioni dei regolamenti e dei pareri espressi dalla Commissione e dalla Corte dei Conti Europea su tali modalità.

### 3.1 Determinazione del contributo pubblico attraverso UCS

Le informazioni oggettive considerate nella presente analisi per determinare l'UCS, sono quelle riportate nel Contratto Collettivo Nazionale Colf e Badanti entrato in vigore a far data dall'8 gennaio 2024.

Al fine della determinazione dell'unità di costo standard si è proceduto all'individuazione, all'interno del CCNL, dei soli livelli contrattuali configuranti l'assistenza per persone non autosufficienti, ovvero C super e D super. Per tali livelli sono stati individuati i valori orari riferiti ai lavoratori non conviventi, così come definiti dall'art. 14, 1° Comma – lettera b del CCNL ed esposti nella Tabella C dei minimi retributivi del CCNL.

Per la determinazione del costo orario è stato preso a riferimento il valore orario corrispondente al profilo di assunzione dei due livelli contrattuali (C super e D super), previste dal CCNL. Per ciascun livello la determinazione del costo orario è così composta:

- Valori orari (retribuzione Tabella C, CCNL)
- Contributi orari, fino alle 24 ore settimana, per lavoratori assunti a tempo indeterminato, a carico del datore di lavoro<sup>1</sup>
- Contributi orari di assistenza contrattuale a carico del datore di lavoro
- Tredicesima mensilità riportata su base oraria
- TFR riportato su base oraria

La scelta di utilizzare la quota di contributi orari applicabile a contratti a tempo indeterminato e per prestazioni settimanali fino alle ventiquattro ore è stata effettuata tenendo conto delle finalità dell'avviso di “consentire alle persone con particolari carichi di cura nei confronti di familiari non autosufficienti di mantenere o migliorare la propria condizione lavorativa o di avere il tempo di intraprendere percorsi di formazione professionale, di istruzione o di inserimento/reinserimento lavorativo”, utilizzando ai fini della determinazione del costo finanziabile il costo più basso da CCNL. I contributi orari di assistenza contrattuale a carico del datore di lavoro sono fissi per ogni livello contrattuale e sono pari a 0,04 € all'ora così come definiti dall'Art. 53, comma 2 del CCNL. La tredicesima mensilità e la quota delle ferie su base oraria sono state calcolate come 1/12 del valore orario. Il TFR su base oraria è stato calcolato dividendo il valore orario comprensivo della quota relativa alla tredicesima mensilità per 13,5.

Si determina in tal modo il costo orario per i due livelli contrattuali C super e D super come riportato nella seguente tabella.

Assistenti familiari non conviventi (Art. 14, 1° Comma – lettera b)	Contributi/h a carico DL						Costo/h
	Valori orari	Oneri contributivi	Contr. Assistenza contrattuale	13 <sup>^</sup>	Ferie	TFR	
<b>C Super</b>	7,83 €	1,24 €	0,04 €	0,65 €	0,63 €	0,65 €	11,04 €
<b>D super</b>	9,41 €	1,41 €	0,04 €	0,78 €	0,76 €	0,78 €	13,18 €

Sulla base del calcolo effettuato, si sono ottenute pertanto le Unità di Costo Standard di seguito riportate. Al fine di agevolare la gestione del contributo, si è proceduto all'arrotondamento dei valori determinati.

<sup>1</sup> Secondo la Circolare n. 23 del 29-01-2024, INPS

## Calcolo UCS per gli assistenti familiari che applicano il CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico anno 2024

Livello	Criterio per la valorizzazione dell'UCS	Costo orario (A)	UCS (Costo orario risultante arrotondato)
C Super	Ora attività	11,04 €	11,00 €
D super	Ora attività	13,18 €	13,20 €

### 4. Elementi per la verifica delle UCS

Per ciascun livello contrattuale i parametri di costo costituiscono il riferimento per la determinazione del contributo a preventivo, in relazione all'attività prevista. I Costi standard sono quindi impiegati per la definizione del contributo finanziario riconoscibile a consuntivo, in relazione alle ore effettive realizzate dagli assistenti familiari. Pertanto, la sovvenzione da erogare ai beneficiari è calcolata sulla base delle attività quantificate e non sui costi effettivamente sostenuti.

Il riconoscimento al beneficiario del contributo concesso è riconosciuto sulla base della verifica delle attività realizzate, conformemente a quanto previsto dall'avviso in oggetto.

La documentazione comprovante l'effettività della prestazione viene certificata dal beneficiario/soggetto attuatore, ed archiviata sul sistema informativo in vista dei controlli previsti dai regolamenti UE e dal sistema di gestione e controllo del PR FSE+.

Le verifiche richiedono l'esibizione di documenti giustificativi per comprovare la realizzazione delle attività dichiarate dal soggetto attuatore, per attestare che quanto dichiarato è stato realmente realizzato. Le verifiche, pertanto, anche in conformità a quanto previsto dell'art. 74 del Regolamento (UE) n.1060/2021, si spostano dalla predominanza di verifiche finanziarie, verso aspetti tecnici di effettiva realizzazione delle operazioni.

Il contributo concesso, calcolato e rimborsato in base all'applicazione delle unità di costo standard sopra determinate, è ritenuto spesa effettivamente sostenuta, al pari dei costi effettivi giustificati da fatture e quietanze di pagamento.

Tutti i fattori e gli elementi sopra descritti sono oggetto di una sistematica azione di verifica e controllo da parte della funzione controllo, sulla base degli elementi di seguito delineati:

Tipologia di risultato	Principale documentazione oggetto di verifica
Ore realizzate	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contratto o incarico stipulato dal richiedente con gli operatori;</li> <li>▪ Registro delle attività svolte per ciascuno degli assistenti familiari</li> </ul>

Al fine del riconoscimento del contributo concesso il soggetto beneficiario deve dimostrare, attraverso la documentazione sopra prevista, lo svolgimento delle ore realizzate in base alle indicazioni quantitative riportate nell'avviso e richiamate nella presente nota.

La presente "Nota", rappresenta un riferimento essenziale ai fini del rispetto della pista di controllo.

Pertanto, per l'UCS, la pista di controllo tiene conto del fatto che:

- la metodologia usata per determinare il valore dell'UCS è formalmente documentata e conservata da parte dell'AdG;
- il documento che specifica le condizioni per il sostegno delle operazioni, indica con chiarezza l'UCS e i fattori che autorizzano il pagamento;

- la realizzazione dell'attività legata all'UCS va provata con apposite procedure e documenti, definiti dall'AdG e comunicati a tutti i beneficiari dell'operazione.

In ultimo, l'AdG si attiene a quanto previsto dal Reg. delegato 1060/2021 in relazione al dettaglio dei dati che dovranno essere registrati nel sistema informativo, relativi alle spese inserite nella/e richiesta/e di pagamento del beneficiario ne caso di utilizzo di costi semplificati.